

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5979 del 29/10/2024
Oggetto	ARCHIVIAZIONE ISTANZA DI RINNOVO DI CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE; DISPOSIZIONE DI CESSAZIONE DI DERIVAZIONE E RIPRISTINO DEI LUOGHI COMUNE: BOLOGNA (BO) RICHIEDENTE: AEDIS SOC. COOP. CODICE PRATICA: BO00A0649/07RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6231 del 28/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: ARCHIVIAZIONE ISTANZA DI RINNOVO DI CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE; DISPOSIZIONE DI CESSAZIONE DI DERIVAZIONE E RIPRISTINO DEI LUOGHI

COMUNE: BOLOGNA (BO)

RICHIEDENTE: AEDIS SOC. COOP.

CODICE PRATICA: B000A0649/07RN01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con

Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41 (RR 41/2001), come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli

obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata l'istanza assunta agli atti di Regione Emilia-Romagna al Prot. n. 2007/162003 del 18/06/2007, (pratica BO00A0649/07RN01), con la quale la ditta **AEDIS SOC. COOP.**, C.F: 04246880373, sede legale in Via della Cooperazione, 12 Bologna (BO), ha chiesto il **rinnovo, con cambio di titolarità, della concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee** riconosciuta con Determina n. 6129 del 16/05/2007, con una portata massima di 0,056 l/s, per un volume massimo di 327 metri cubi/anno (mc/a), ad uso industriale (lavorazione marmo), mediante un pozzo ubicato in comune di Bologna (BO), su terreno individuato al catasto al Foglio 57 mappale 179/2, profondo 40 m, con diametro di 160 mm, con elettropompa sommersa di 4,4 KW con tubazione di mandata di 64 mm;

vista la lettera Prot. n. PG/2024/190030 del 21/10/2024 con la quale la ditta richiedente ha chiesto l'archiviazione dell'istanza presentata a seguito di non utilizzo del pozzo per cause tecniche (insabbiamento e blocco tubazione di mandata dopo 9 metri di estrazione) e conseguente allacciamento all'acquedotto pubblico;

considerato che ai sensi dell'art. 35 del RR n. 41/01, alla cessazione dell'utenza, le opere di presa devono essere rimosse ed i luoghi ripristinati;

verificato che la ditta richiedente:

- ha versato le spese d'istruttoria per l'istanza presentata;
- è in regola con il versamento dei canoni di concessione annuale fino all'anno corrente 2024;

ritenuto, pertanto, di procedere con:

- l'archiviazione dell'istanza assunta agli atti di Regione Emilia-Romagna al Prot. n. 2007/162003 del 18/06/2007 (pratica BO00A0649/07RN01);
- la disposizione di cessazione immediata del prelievo dal pozzo;
- la prescrizione di chiusura del pozzo e di ripristino dei luoghi;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) l'archiviazione dell'istanza assunta agli atti di Regione Emilia-Romagna al Prot. n. 2007/162003 del 18/06/2007 (pratica B000A0649/07RN01), con la quale la ditta **AEDIS SOC. COOP.**, C.F: 04246880373, sede legale in Via della Cooperazione, 12 Bologna (BO), ha chiesto il rinnovo, con cambio di titolarità, della concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo ubicato in comune di Bologna (BO), su terreno individuato al catasto al Foglio 57 mappale 179/2, riconosciuta con Determina n. 6129 del 16/05/2007;

2) che la ditta AEDIS SOC. COOP. proceda:

- a.** all'immediata **cessazione** del prelievo dal pozzo;
- b.** alla **chiusura del pozzo** e al **ripristino dei luoghi**, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'atto, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: **"PRESCRIZIONI DI CHIUSURA POZZO"** parte integrante e sostanziale della presente determina;
- c.** alla **presentazione a questa amministrazione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'atto**, di Relazione Tecnica, a firma congiunta con il professionista di settore incaricato di eseguire i lavori di chiusura del pozzo, asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alla precedente lettera b), accompagnata da adeguata documentazione fotografica;

3) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza, durante l'esecuzione dei lavori di cessazione dell'utenza e ripristino dei luoghi;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

PRESCRIZIONI DI CHIUSURA POZZO

A) rimozione di tutti i manufatti tecnologici presenti all'interno del pozzo: tubazioni, pompe, cavi etc.;

B) lavaggio e pistonaggio del pozzo; misura del livello statico della falda dopo un opportuno periodo di attesa sufficiente al ripristino delle condizioni idrostatiche; misura del fondo pozzo;

C) al fine di impedire il movimento verticale dell'acqua, sia all'interno del pozzo che nello spazio anulare compreso tra il perforo e la colonna di captazione, dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:

1. dal fondo pozzo (o da livello intasamento) fino ad una profondità di circa 8 m da piano campagna si dovrà procedere al riempimento completo della colonna pozzo con miscela bentonitica in grani. La miscela dovrà essere pompata con pressione sufficiente, dal basso verso l'alto, attraverso un tubo di lunghezza e di diametro adeguato, provvisto alla profondità di circa 8 metri di un idoneo tampone o packer. La miscela dovrà essere sufficientemente fluida per passare attraverso i filtri/eventuali rotture della colonna e penetrare, fino a intasamento, sia nel dreno interposto tra la colonna e il perforo, sia parzialmente nell'acquifero;
2. la parte superiore della colonna di captazione potrà essere riempita con miscela cementizia mista a bentonite fino alla profondità di 1,5/2,0 metri da p.c.;
3. a partire da 1,5/2,0 m da p.c. si dovrà effettuare uno scavo di opportune dimensioni, maggiore del diametro di perforo del pozzo. Sul fondo del medesimo, in continuità con il riempimento della colonna, si realizzerà una soletta in cemento per uno spessore di almeno 0,5 metri. Successivamente, fino al piano campagna, si dovrà realizzare una copertura, conformemente alla destinazione d'uso finale del terreno e provvedere ad un idonea regimazione delle acque superficiali.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.